

Speciale privacy Amministratori di sistema: le “criticità”

Andrea Buti

Designazione nominativa

Al seminario dello scorso 24 aprile, svoltosi presso l'Università La Sapienza, dal titolo "*Massima trasparenza sull'operato degli amministratori di sistema*", sono state così definite quelle questioni rimaste prive di una chiara risposta e suscitate dal recente provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*".

Tra i partecipanti ricorreva soprattutto il quesito relativo all'indicazione (punti 4.2. e 4.3 del provvedimento disponibile su <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499>) del nominativo degli A.D.S. "stranieri" ed alla loro designazione personale. La domanda, che ha cominciato ad aleggiare durante il *coffee break*, è stata ufficialmente riproposta anche nel *question time*, ma non ha ricevuto una puntuale risposta dal rappresentate del Garante che aveva illustrato la prima relazione. Lo stesso ha infatti riconosciuto, appunto, che si trattava di una "criticità".

In pratica, non è per niente chiaro come potrebbe il titolare ottenere o imporre la collaborazione ai propri *partner* stranieri al fine di ricevere l'elenco di tutti gli amministratori di sistema che mettono le mani sui dati. A meno che non si voglia considerare (come è stato esplicitamente rilevato) che il provvedimento del Garante non imponga - di fatto (!) - di rivolgersi solo ad amministratori di sistema italiani o che comunque siano soggetti alla legge italiana....

Un bel problema per tutti quei titolari che hanno optato per servizi in *outsourcing*, gestiti da soggetti collocati al di fuori dei confini del territorio nazionale.

Chi è amministratore?

Se si considera, poi, che la figura dell'A.D.S. pare essere incarnata anche non solo da un *sysadmin* o *sysop*, la problematica è tutt'altro che di facile risoluzione. Il provvedimento, infatti contiene espressi riferimenti a:

- *soggetti che operano quali amministratori di sistema in relazione ai diversi servizi e banche di dati*
- *funzioni di amministratore di sistema o assimilate*
- *amministratore di base di dati (database administrator)*
- *amministratore di rete (network administrator)*

L'incertezza è aggravata dal riferimento (nella premessa) ai reati di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinquies) modificati recentemente con l. 48/2008. In questi reati, infatti, è prevista come aggravante l'abuso della qualifica di **operatore di sistema**, ma non si fa alcun espresso riferimento alla figura dell'**amministratore di sistema**.

File di log

Anche la questione dei file di *log* è parsa questione "critica": da un lato, infatti, si è sostenuto che si tratterebbe "solo" dei dati di accesso che verrebbero comunque registrati in automatico da un qualunque sistema operativo (quali, come, quando?), mentre

Natura del provvedimento

dall'altro, il testo del provvedimento sembra sufficientemente ampio da potervi includere la registrazione di vari eventi (*shutdown* anomali, modifica delle *password* etc.). Ma il problema più evidente è quello relativo alla loro completezza ed integrità: in mancanza di soluzioni *ad hoc*, come si può dimostrare che in effetti i dati di *log* sono quelli effettivi? Insomma, se la copia viene fatta dopo che qualche riga di *log* è "sparita", è chiaro che la cosa serve a poco...

E' stato più volte ribadito che il provvedimento in questione era solo una sorta di atto di indirizzo e quindi, tutto sommato, privo di un'efficacia precettiva su questioni specifiche e tecniche (difficile, coglierne, allora la reale funzione). Con riguardo ai file di *log* avrebbe avuto un senso, ad esempio, suggerire (visto che la funzione del provvedimento non sembra essere quella di obbligare all'utilizzo di soluzioni preconfezionate) l'adozione di sistemi che consentano il riversamento automatico dei dati con un *timing* piuttosto ristretto, ed in archivi crittografati non accessibili all'A.D.S. stesso, considerato che il provvedimento si riferisce esplicitamente a "*completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità*".

Destinatari e designazione

Il provvedimento è rivolto ai titolari (e/o responsabili) e non agli amministratori che, invece, ne subiranno solo gli effetti. Certo che la nomina di un A.D.S. dovrebbe essere tutt'altro che una formalità. Ove, infatti, si proceda a nominare un A.D.S. un po' troppo "alla leggera" (ossia senza valutare "*le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato*"), si vanificherebbe il tutto, con conseguenze affatto gradevoli, considerato il richiamo esplicito (seppure tra parentesi) alla *due diligence* e ad eventuali responsabilità penali di cui all'art. 169 del codice.

Responsabilità penali

Quest'ultimo riferimento è preoccupante: visto che tale articolo prevede il reato di omissione di misure di sicurezza minime, verrebbe da pensare che l'omissione o non corretta nomina degli A.D.S. (e le falle dell'organizzazione relativa...) sia una misura minima. Ciò non è scritto, invece, da nessuna parte: né l'allegato "B", né altre norme impongono infatti la nomina di A.D.S. come misura minima, *ergo*, il richiamo alla responsabilità penale lascia piuttosto perplessi, anche perché in materia penale vige il principio di tassatività: il potenziale reo deve conoscere la norma a cui dovrebbe uniformare il suo comportamento, ma se la norma non c'è, come fa?

Responsabilità civili

Discorso diverso per la responsabilità civile; in questo caso, gli errori nella nomina di A.D.S. e connessi, potrebbero davvero essere forieri di responsabilità (danni e quant'altro), ai sensi dell'art. 15 del codice.

Si ricorda che tale norma qualifica l'attività di trattamento dei dati come un'attività "*pericolosa*" ai sensi dell'art. 2050 c.c.; di conseguenza non è il danneggiato (cioè l'interessato) a dover dimostrare la colpa del titolare, quanto, invece quest'ultimo a dover provare di "*aver adottato tutte e misure idonee a evitare il danno*".

Ma allora si tratterebbe di una misura "idonea" (per cui non c'è penale) e non di una misura "minima"...

Chissà che non intervenga qualche modifica, prima della definitiva entrata in vigore..?

Cassazione ed amministratore

Si segnala, infine, che anche la Corte Suprema ha iniziato ad occuparsi della figura in esame e delle conseguenti responsabilità statuendo che: "*Commette il reato di cui all'art. 617-quater c.p. il responsabile del centro elaborazione dati di una società che, pur investito della connessa posizione di amministratore di sistema, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetti le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ai singoli amministratori e dipendenti*" (Cass. pen. Sez. V, 06/07/2007, n. 31135).

Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessionisti.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all'indirizzo www.tglex.com

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.
Iscritta al R.O.C. al n. 17891
Direttore Responsabile Desy D'Addario
P.IVA 01533820435
www.serviziprofessionali.org
Tel. 0737636309 - Fax 0737630395
Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

